



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**Modifica al comma 5 dell'art. 4 del D.M. 3 giugno 2015, in materia di
periodi di divieto per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo**

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTA la Legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/1994;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.1954/2003 e (CE) n.1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

VISTA la Raccomandazione ICCAT n. 16-05, recante l'istituzione di un Piano Pluriennale di Ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo;

VISTO, in particolare, il paragrafo 11 della predetta Raccomandazione ICCAT n. 16-05, recante nuove misure tecniche per la gestione dei periodi di divieto per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del “Piano di Azione”, in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 recante “Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012”;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del citato Regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l’altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 4/2012, l’Amministrazione, può con proprio decreto, disporre limitazioni alle attività di pesca, al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;

CONSIDERATO che, con nota n. Ares(2016)7133902 del 22 dicembre 2016, la Commissione Europea ha confermato al Segretariato dell’ICCAT il proprio intendimento di voler implementare, a livello unionale, le nuove previsioni internazionali, a decorrere dall’annualità 2017, ivi compreso il periodo di divieto per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo di cui al paragrafo 11, lett. b), della predetta Raccomandazione ICCAT n. 16-05;

CONSIDERATO, altresì, che, con parere n. 156/2016 del 20 aprile 2016, il MEDAC aveva auspicato e proposto alla Commissione Europea un periodo di fermo della pesca del pesce spada nel Mediterraneo, per tre mesi consecutivi da gennaio a marzo;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, all’adozione di specifiche disposizioni che, in linea con i richiamati indirizzi, assicurino, nel corso dell’annualità 2017, la corretta implementazione, a livello nazionale, delle previsioni di cui al richiamato paragrafo 11, lett. b), della predetta Raccomandazione ICCAT n. 16-05;

RITENUTO, in particolare, di dover procedere alla modifica del dispositivo di cui al comma 5 dell’art. 4 del predetto Decreto Ministeriale 3 giugno 2015;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DECRETA

Articolo unico

Il comma 5 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 3 giugno 2015, in premessa citato, è così modificato:

“E' fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di pesce spada dall'1 gennaio (incluso) al 31 marzo (incluso)”.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 febbraio 2017

Maurizio Martina
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)